



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 17/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1140

Cont. n. 176/98/CO - Corte d'Appello di Bari - Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. c/Bruno Agnese Beatrice e nei confronti della Regione Puglia e Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 - Risarcimento danni - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Giuseppe Colapietro.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con atto notificato in data 20/01/1998, la sig.ra Bruno Agnese Beatrice ha chiesto al Tribunale di Bari, in accoglimento della sua domanda:
  - “- condannare, anche in solido, accertata la loro responsabilità, i convenuti al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e biologici, materiali e morali subiti dalla sig.ra Agnese Bruno per l'invalidità temporanea, assoluta e parziale, nonché per l'invalidità permanente, come richiesta e risultante dalle relazioni mediche richiamate, anche sulla scorta della documentazione di reddito prodotta, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi;
  - condannare i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio, ...”;
- con provvedimento n. 3747 del 10/09/1998, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi nel suddetto giudizio a mezzo dell'avv. Giuseppe Colapietro;
- il giudizio si è concluso con sentenza n. 1658 del 12/05/2010, con la quale il Tribunale di Bari ha accolto la domanda ed ha condannato la società chiamata in garanzia Cattolica Coop. a r.l. a “... risarcire in favore dell'attrice il danno patrimoniale nella complessiva misura di € 7.052,58, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino all'effettivo soddisfo, ed il danno non patrimoniale in quella già attualizzata di € 74.189,00, oltre l'eventuale ulteriore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali ...; 2. dichiara nulla per effetto di ius postulandi la chiamata in causa di Gismondi e di Loiacono Gaetano ed inammissibile la chiamata in garanzia della R.A.S. s.p.a.; 3. Condanna la Cattolica Coop. a r.l. al pagamento delle spese processuali ...”;
- con atto presentato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, notificato in data 13/10/2010, la società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza n. 1658/10;

Il Presidente della G.R., considerata la opportunità di costituirsi anche nel giudizio di appello per tutelare la posizione dell'Ente Regione, con proprio provvedimento urgente del 4/04/2011, salvo ratifica della Giunta Regionale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, ha confermato il mandato difensivo all'avv. Giuseppe Colapietro, nato a Bari il 20/12/1946 e domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 156, C.F.: CLPGPP46T20A662X;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del

22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio d'appello de quo.

(Valore della causa: € (103.300,01-258.300,00); Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

La presumibile spesa di € 11.776,10, di cui € 2.000,00 a titolo di acconto, per le competenze professionali dell'avvocato esterno incaricato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G. R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in premessa specificato a mezzo dell'avv. Giuseppe Colapietro;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola